

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **503/1989** (ECLI:IT:COST:1989:503)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **04/10/1989**; Decisione del **26/10/1989**

Deposito del **15/11/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/11/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14189**

Atti decisi:

N. 503

## SENTENZA 26 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 308 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Giuliani Antonio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

1. - Il Tribunale militare di Padova, chiamato a decidere in merito alla richiesta di riesame dell'ordine di cattura emesso il 23 dicembre 1987 a carico di Giuliani Antonio, aveva, con ordinanza del 26 gennaio 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 314 del codice penale militare di pace, in forza del quale, se non obbligatoria a norma dell'art. 313, "è sempre consentita l'emissione di mandato (o ordine) di cattura contro l'imputato di qualsiasi reato militare non colposo, con l'unica eccezione dei reati di duello (artt. 201 e 211 c.p.m.p.)", di modo che proprio "in forza del citato art. 308 è consentita l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per il reato attribuito al Giuliani, nonostante la pena per esso prevista non sia che la reclusione militare da sei mesi a due anni".

Questa Corte, con ordinanza n. 4 del 1989, considerato che il Giuliani era stato sottoposto a privazione della libertà personale in seguito ad arresto in flagranza e che la sua cattura era comunque obbligatoria ex art. 308 del codice penale militare di pace, dichiarava inammissibile la questione allora proposta.

2. - Riavuti gli atti, il Tribunale militare di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 308 del codice penale militare di pace.

L'indiscriminato obbligo di arresto nella flagranza di ogni reato militare (eccettuate soltanto le contravvenzioni di cui agli artt. 150 e 154 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237), stabilito dalla norma denunciata, contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione, venendo ad accomunare nell'identico trattamento limitativo della libertà personale qualsiasi tipo di reato, "senza distinzione alcuna sulla base del bene giuridico tutelato, o della quantità della pena edittale, o della procedibilità d'ufficio o a richiesta del comandante", così da non soddisfare i requisiti della "necessità e urgenza".

L'art. 308 violerebbe, poi, l'art. 3 della Costituzione, e sotto un duplice profilo: per un verso, perché attribuisce al militare che commetta un reato militare un trattamento più severo rispetto a quanto previsto dagli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale e, per un altro verso, perché - stando alla giurisprudenza della Corte di cassazione - nel caso di connessione di reati militari con reati comuni risulterebbero applicabili, anche con riferimento al reato militare, le più liberali disposizioni del codice di procedura penale. Tali disparità di trattamento non potrebbero essere giustificate dal particolare rigore richiesto per le esigenze di tutela delle Forze armate e, quindi, dalle peculiarità inerenti all'esercizio della funzione di polizia giudiziaria e dell'azione penale: esigenze del genere hanno senza dubbio un qualche fondamento, ma possono trovare una risposta sia nel fatto che, in assenza della norma impugnata, per i più gravi reati militari opererebbero gli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale sia nella constatazione che la polizia giudiziaria militare sarebbe tuttora vincolata ad attuare determinati interventi nella flagranza di qualsiasi reato militare.

Infine, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dovendo il procedimento penale militare svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali della Carta costituzionale, soprattutto quando a venire in considerazione è il diritto di libertà personale, tanto è vero che per tale ragione la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 309 del codice penale militare di pace (v. sentenza n. 74 del 1985).

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del 17 maggio 1989.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, la "specialità" del reato militare rispetto al reato comune renderebbe non irrazionale la diversità di disciplina voluta dal legislatore in tema di arresto in flagranza "per quel che attiene alla 'soglia' di punibilità cui è riconnessa l'operatività dell'istituto". Una "soglia", comunque, già altre volte superata dallo stesso legislatore comune con la previsione dell'arresto sia per reati contravvenzionali sia anche al di fuori dei casi di flagranza (fattispecie, quest'ultima, ritenuta non illegittima dalla Corte: v. sentenza n. 64 del 1977).

Quanto alla disparità di trattamento derivante dalla connessione fra reati di competenza del giudice ordinario e reati di competenza del giudice militare, la questione sarebbe inammissibile, non essendosi tale ipotesi in alcun modo verificata nella specie (v. ordinanza n. 4 del 1989, emessa nel procedimento a quo).

### *Considerato in diritto*

1. - Il Tribunale militare di Padova denuncia a questa Corte le "gravi illegittimità che sembrano caratterizzare" l'art. 308 del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione.

2. - L'ordinanza di rimessione lamenta, innanzi tutto, la violazione dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, là dove viene sancito il principio che "l'autorità di polizia può adottare provvedimenti restrittivi solo 'in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge". L'art. 308 del codice penale militare di pace non rispetterebbe tale principio, imponendo agli ufficiali di polizia giudiziaria militare "il generale obbligo" di "procedere ad arresto nella flagranza di qualsiasi reato militare punibile con pena detentiva o con pena più grave, in tal modo praticamente riferendosi ad ogni reato militare (eccettuate le contravvenzioni di cui agli artt. 150 e 154 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237)".

3. - Più precisamente, la questione così enunciata ha quale oggetto il primo comma dell'articolo censurato. È in forza di tale comma, infatti, che "Le persone indicate nell'art. 301" dello stesso codice penale militare di pace (cioè, le persone preposte alle funzioni di polizia giudiziaria militare) "devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave", restando irrilevante il peraltro pleonastico inciso finale, che si preoccupa di mantenere "ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari".

4. - La questione è fondata.

Senza porre menomamente in discussione la tassatività dell'indicazione dei casi di arresto in flagranza da parte del legislatore penale militare, il giudice a quo non nega che i requisiti della "necessità ed urgenza" del provvedimento restrittivo si possano "indurre presuntivamente" dalla stessa situazione di flagranza di reato, ma per aggiungere subito dopo che, "quando, tuttavia, l'arresto, come avviene per l'art. 308, debba essere inderogabilmente adottato in presenza di qualsiasi reato", l'attualità insita nella flagranza "non appare più da sola idonea a soddisfare l'accennato requisito della "necessità ed urgenza".

Invero, se, trattandosi di arresto obbligatorio in flagranza, gli estremi della necessità ed urgenza "vanno considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove" (v. sentenza n. 3 del 1972, pure per i richiami alla sentenza n. 173 del 1971; cfr., inoltre, sentenza n.79 del 1982), nonché all'assoggettabilità dell'arrestato a giudizio direttissimo (v. sentenza n. 126 del 1972) - finalità tutte perseguibili soltanto attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria,

lontana normalmente dalla flagranza o quasi flagranza dei reati - altrettanto non si può dire per il requisito dell'"eccezionalità".

È questo, non quelli, a risultare carente allorché l'arresto in flagranza venga prescritto dal legislatore nei confronti di qualsiasi reato rientrante nello speciale sistema sanzionatorio cui la norma sull'arresto si riferisce, tanto da assurgere ad aspetto caratterizzante del sistema stesso. Non si può certo parlare di "casi eccezionali di necessità ed urgenza" a fronte di una normativa che, in nome della necessità ed urgenza "inducibili", o meglio deducibili, dalla flagranza di reato, impone sempre l'arresto di polizia in presenza di essa, sì da farne una situazione talmente generalizzata da ricomprendere tutti i reati previsti dal codice penale militare di pace. Né bastano le due contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria - menzionate dalla medesima ordinanza come le uniche ipotesi di reato militare non punibile con pena detentiva o più grave (artt. 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237) - a modificare, rovesciandoli, i termini della situazione. A parte l'opinione (non condivisa dal giudice a quo) di chi, in seguito alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ritiene depenalizzate anche le suddette contravvenzioni, si tratterebbe pur sempre di violazioni che, per il fatto di non contemplare l'irrogazione finale di una pena detentiva, non potrebbero comunque giustificare l'adozione di misure restrittive della libertà personale né da parte dell'autorità di polizia né da parte dell'autorità giudiziaria (v. sentenze n. 215 del 1983 e n. 39 del 1970).

La conclusione può essere soltanto una: l'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace, nell'allontanarsi dalla regola ordinaria - contrassegnata in materia di restrizioni della libertà personale dal principio generale dell'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria (v. sentenza n. 64 del 1977) - difetta del requisito dell'eccezionalità richiesto dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione. Un tale requisito non può certo consentire che alla riserva di giurisdizione posta dal secondo comma dello stesso articolo siano apportate deroghe aventi una sfera di applicabilità talmente ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta, così collocandosi agli antipodi di ciò che si intende per eccezionalità (v. sentenza n. 74 del 1985).

5. - La conclusione raggiunta dispensa dall'esaminare, perché assorbiti in essa, gli altri motivi di illegittimità prospettati dal giudice a quo, a cominciare dalla disparità di trattamento ravvisata nel "diverso e più liberale contenuto degli artt. 235 e 236 c.p.p., a danno del militare che commetta un reato militare". Le conseguenze della declaratoria di illegittimità dell'art. 308, primo comma, sono evidenti: a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale ordinario (artt. 380 e 381 del codice di procedura penale del 1988, subentrati agli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale del 1930). Il dettato dell'art. 261, prima parte, del codice penale militare di pace è lineare in proposito: "Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari".

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*